

**Convenzione tra l'Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) Provinciale Carbonia – Iglesias e l'ATS Sardegna, per la partecipazione alle attività trasfusionali e alla raccolta sangue ed emocomponenti ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni del 14 aprile 2016, in applicazione dell'art. 6, c.l. lett. b), legge 219/2005 - triennio 2020-2022.**

### **TRA**

L'Azienda della Tutela della Salute (ATS) Sardegna con sede in Sassari, via E. Costa n. 57, Codice Fiscale 92005870909 Partita IVA 00935650903 rappresentata per il presente atto dal Direttore della ASSL di Carbonia dott. Gianfranco Casu nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in virtù della deliberazione del Commissario Straordinario n° 527 del 05/07/2021;

### **E**

l'Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) Provinciale Carbonia – Iglesias, codice fiscale 90026140922, con sede in Via Domenico Millelire, n° 83 – 09013 Carbonia e con n° 1831 di iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato, nella persona della Sig.ra Irma Cancedda nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di Presidente Pro tempore

**VISTA** la Legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b) e l'articolo 7, comma 2;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la Legge 11 agosto 1991, n. 266 recante “Legge quadro sul volontariato”, ed in particolare gli artt. 8 e 11;

**VISTO** il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, in particolare l'articolo 4, comma 2;

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”, pubblicato nel S.O. n. 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n. 300;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante “Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 Giugno 2007, n. 140;
- VISTO** il Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 recante “Revisione del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 191 recante Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 207 recante “Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 208 recante “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007 recante “Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 Gennaio 2008, n. 13;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- VISTO** l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante i principi generali e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di

sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008 (Rep. atti n. 115/CSR);

**VISTO** l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);

**VISTO** il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", ed in particolare l'articolo 2, comma 1-sexies, con il quale è stata prevista la data del 31 dicembre 2014 per compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010;

**VISTO** il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, con il quale il termine di scadenza del 31 dicembre della sopracitata legge 26 febbraio 2011, n. 10 è stato prorogato al 30 giugno 2015;

**VISTO** l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) ed in particolare i punti 6.1, 6.2 relativi alle funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla SRC;

**VISTO** l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" sancito dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);

**VISTO** l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome per la revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep atti 115/CSR), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b, legge 219/2005, relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR), recepito con Deliberazione della Giunta Regionale. n. 15/14 del 21 marzo 2017;

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ARTICOLO 1**

#### **(Obiettivi)**

1. Oggetto della convenzione sono le attività svolte dall'Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) Provinciale di Carbonia e Iglesias, declinate nei rispettivi allegati alla presente convenzione, di seguito riportate:
  - a) attività di gestione associativa – Disciplinare A;
2. La convenzione, in attuazione a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni 13 ottobre 2011, con il coordinamento della SRC, definisce e assicura la partecipazione dell'AVIS Provinciale di Carbonia/Iglesias
  - a) all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, della Legge 219/2005;
  - b) alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali e al relativo monitoraggio attraverso gli organismi collegiali previsti;
  - c) al Comitato per il Buon Uso Sangue (CoBUS);
  - d) all'applicazione dell'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (rep. Atti n. 61/CSR) e al relativo monitoraggio dello stato di attuazione.
3. Alla Convenzione accedono le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal Decreto del Ministro della Salute

18 aprile 2007, in attuazione dell'articolo 7, comma 3 della legge 219 del 2005, regolarmente iscritte ai registri regionali e/o provinciali del volontariato come previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117;

4. La convenzione applica alle attività svolte, di cui al disciplinare A le quote di rimborso uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale definite nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (rep. Atti n. 61/CSR);

## **ARTICOLO 2**

### **(Contenuti e durata della convenzione)**

1. L'ATS Sardegna, con il coinvolgimento della SRC, e l'AVIS Provinciale di Carbonia/Iglesias, con la presente convenzione si impegnano a:
  - a) garantire e documentare che i Servizi Trasfusionali e le Unità di Raccolta, operanti sul territorio di riferimento e sotto la responsabilità tecnica degli stessi, laddove operanti, siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale di cui agli artt. 19 e 20 della L. 219/2005 (copia degli atti è allegata quale parte integrante della presente convenzione);
  - b) adeguare la programmazione delle attività trasfusionali quale elemento di indirizzo della gestione associativa dei donatori nonché della gestione dell'Unità di Raccolta, ove di competenza associativa, per gli aspetti quantitativi e qualitativi alle necessità trasfusionali, in base ai criteri definiti in sede di programmazione regionale;
  - c) promuovere la donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
  - d) promuovere la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione del donatore;
  - e) promuovere l'informazione dei cittadini sulla donazione, sull'appropriato utilizzo terapeutico del sangue e dei suoi prodotti per il miglioramento della salute dei cittadini, sui corretti stili di vita e sui temi ad esso correlati;
  - f) promuovere lo sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;

- g) dare sostegno al miglioramento dell'attività di gestione associativa e alla definizione delle modalità di raccordo organizzativo con la rete trasfusionale;
- h) garantire una gestione informatizzata delle attività svolte dall'Associazione, oggetto dell'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (rep. Atti n. 61/CSR) e della presente convenzione, attraverso l'uso del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi, mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori concordati con la struttura regionale di coordinamento (SRC);
- i) promuovere la tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
- j) promuovere il miglioramento continuo dei sistemi di gestione della qualità nelle attività svolte dall'Associazione, con particolare riferimento alle attività trasfusionali, nel rispetto della titolarità dei percorsi di autorizzazione e accreditamento;
- k) inserire e mantenere l'attività sanitaria di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti all'interno dei percorsi di autorizzazione e accreditamento delle attività trasfusionali regionali, ai sensi della normativa vigente;
- l) garantire l'effettuazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, della formazione del personale coinvolto nell'attività sanitaria di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti di cui alla presente convenzione;
- m) incentivare lo sviluppo di programmi di promozione della salute specificamente dedicati ai donatori di sangue e di valorizzazione del relativo osservatorio epidemiologico;
- n) garantire il rispetto della tutela dei dati personali dei donatori;
- o) garantire l'emovigilanza dei donatori;
- p) definire le modalità di accesso ai documenti sanitari del donatore e ai documenti amministrativi;

- q) definire le adeguate modalità di erogazione dei finanziamenti delle attività oggetto della convenzione;
  - r) garantire le necessarie coperture assicurative dei donatori;
  - s) definire: durata, validità, modalità ed organismi di controllo relativi all'applicazione della convenzione stessa;
  - t) definire le modalità di interazione con il Servizio Trasfusionale di riferimento, secondo la normativa vigente
2. La presente convenzione ha validità per un triennio a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatto salvo l'aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (rep. Atti n. 61/CSR) secondo le modalità ivi previste, subordinata al mantenimento dei requisiti di accreditamento da parte delle regione nei confronti delle singole strutture.
- Per tutta la durata della convenzione dovrà essere presente apposita copertura assicurativa.
3. L'attività è effettuata nei comuni afferenti alla ASSL di Carbonia, con le scadenze di cui sopra;
4. Sei mesi prima del termine della scadenza della suddetta convenzione, le parti ne definiscono il rinnovo con il coinvolgimento della SRC.

### **ARTICOLO 3**

#### **(Materiale di consumo, attrezzature, tecnologie e locali)**

1. Il materiale di consumo è fornito dal Servizio Trasfusionale di riferimento e comprende: sacche per la raccolta di sangue intero, materiale per la raccolta in aferesi, provette, materiale per la disinfezione e per l'emoglobina pre-donazione.
2. Qualora il Servizio Trasfusionale di riferimento fosse sprovvisto dei materiali di cui al comma 1 del presente articolo, l'Associazione provvederà all'acquisto di quanto necessario per la raccolta di sangue intero e/o in aferesi secondo quanto indicato dal Responsabile della Struttura Trasfusionale di riferimento, in maniera da garantire uniformità su tutto il territorio regionale.

3. L'utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali dell'ATS Sardegna da parte dell'Associazione di donatori volontari di sangue o viceversa, a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, è regolato da appositi accordi/contratti riportati in specifici e ulteriori allegati.

#### **ARTICOLO 4** **(Rapporti economici)**

1. Per lo svolgimento delle attività effettuate dall'AVIS Provinciale di Carbonia – Iglesias oggetto della presente convenzione, l'ATS Sardegna garantisce il riconoscimento delle quote di rimborso per l'attività di cui al disciplinare A, uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale, indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (rep. Atti n. 61/CSR).
2. Le attività, nonché i relativi rimborsi, di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuati sulla base della programmazione regionale concordata nel rispetto delle necessità trasfusionali quantitative e qualitative.
3. I rimborsi dei materiali di consumo di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente convenzione, se non forniti dal Servizio Trasfusionale di riferimento, verranno riconosciuti tenendo conto del minor prezzo unitario di acquisto, a livello regionale, rilevato sulla base dei contratti di fornitura attualmente in essere presso le Aziende Sanitarie regionali.
4. Le attività svolte dall'Associazione/Federazioni di donatori volontari di sangue non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della L. n. 266/1991.
5. I rimborsi delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, svolte dall'Associazione di donatori volontari di sangue, sono adeguati secondo le modalità di verifica e di aggiornamento previste dal punto 11 dell'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (rep. Atti n. 61/CSR).
6. La spesa massima annuale per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione è stimata in € 90.000,00 annui. Qualora, nello spirito di incremento delle donazioni finalizzato al raggiungimento dell'autosufficienza, come previsto dal



Piano Sangue Nazionale e Regionale, si dovesse superare tale importo occorrerà integrare l'autorizzazione di spesa con apposito atto da parte del servizio competente.

7. L'ATS Sardegna provvederà ad erogare i rimborsi entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura, come stabilito dal Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002. Ciascuna fattura dovrà essere verificata dal Responsabile della Struttura Trasfusionale competente, che dovrà fornire adeguata attestazione di regolarità delle fatture emesse da parte dell'Associazione di Volontariato prima del pagamento.

#### **ARTICOLO 5**

##### **(Accesso ai documenti amministrativi)**

All'Associazione di donatori volontari di sangue è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'ATS Sardegna con le modalità di cui al Capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni.

#### **ARTICOLO 6**

##### **(Esenzioni)**

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

#### **ARTICOLO 7**

##### **(Foro competente)**

Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della L. n. 241 del 7.8.1990 e ss.mm.ii.

**ATS Sardegna ASSL Carbonia  
Commissario Straordinario  
Gianfranco Casu**

**AVIS Provinciale Carbonia/Iglesias  
Il Presidente/Legale Rappresentante**

**Allegati:**

- disciplinare "A";
- tabella "Quote di rimborso uniformi ed omnicomprensive su tutto il territorio nazionale per le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di Donatori Volontari di Sangue" di cui all'accordo Stato Regioni 14/04/2016- Rep. Atti n° 61/CSR;
- atto di programmazione del Servizio Trasfusionale: nota prot. 60/2020 CT;



**ATSSardegna**  
Azienda Tutela Salute  
ASSL Carbonia

**U.O. MEDICINA TRASFUSIONALE**  
Carbonia: Tel 0781 6683453 - 0781 6683456  
Iglesias 0781 3922854  
Direttore: Dr. Angelo Zuccarelli  
email: [ctrasfusionale@asicarbonia.it](mailto:ctrasfusionale@asicarbonia.it) - fax 0781674013

Prof. U 60/2020 CT

Al Direttore ASSSL Carbonia  
Dott. Ferdinando Angelantoni  
Via Dalmazia  
09013 Carbonia

**Oggetto:** deliberazione ATS Sardegna n° 498 del 5 agosto 2020. Richiesta Convenzione AVIS Provinciale di Carbonia/Iglesias. Risccontro Vostra nota PG 203695 del 07/09/2020. Atto di programmazione del Servizio Trasfusionale.

A risccontro della Vostra nota PG 203695 del 07/09/2020, si conferma che le attività svolte dall'AVIS Provinciale di Carbonia/Iglesias (come da richiesta dell'AVIS stessa prot. n° 52 del 27/07/2020), sono esclusivamente quelle relative al Disciplinare "A" della Convenzione.

Si comunica che la spesa massima annuale per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione è stimata in € 90.000 (art. 4, comma 7, Convenzione).

Con riferimento all'atto di programmazione annuale del Servizio Trasfusionale, si comunica che annualmente si prevede di svolgere, tramite il rapporto convenzionale con l'AVIS Provinciale di Carbonia/Iglesias, le attività di seguito indicate:

- Organizzazione raccolte nel territorio;
- Richiesta collaborazione per arruolamento donatori di sangue intero e donazione in aferesi.

Cordiali saluti.

Angelo Zuccarelli  
ATSSardegna - Azienda Tutela Salute  
ASSL Carbonia  
U.O. Medicina Trasfusionale - le Aziende  
il Direttore  
Dott. Angelo Zuccarelli

ATS-AZIENDA TUTELA SALUTE

NP/2021/7656 del 19/02/2021 ore 12,15

Mittente: ASSL Carbonia - Cent. Trasfusionale

Assegnatario: SC Servizio Guad. Artificiali

Classifica: 1.1.4



U.O. MEDICINA TRASFUSIONALE  
Carbonia tel. 0781 6683453 - 0781/6683456  
Iglesias 0781 3922854  
Direttore: Dr. Angelo Zuccarelli  
email: [ctrasfusionale@aslicarbonia.it](mailto:ctrasfusionale@aslicarbonia.it)  
Fax 0781/674013

Al Direttore ASSL Carbonia  
Dott. Gianfranco Casu  
Via Dalmazia  
09013 Carbonia

**Oggetto: Integrazione atto di programmazione del Servizio Trasfusionale, prot. 60/2020.**

Ad integrazione della nota prot. n° 60/2020, avente ad oggetto "atto di programmazione" del Servizio Trasfusionale, si significa che l'ASSL di Carbonia, al fine del raggiungimento dell'autosufficienza, obiettivo del Piano Sangue Nazionale e Regionale, necessita del convenzionamento con tutte le Associazioni di Volontari del sangue ricadenti sul territorio.

Al momento dell'istruzione delle pratiche con le ulteriori Associazioni richiedenti, si provvederà alla redazione dei relativi atti di programmazione.

Cordiali saluti.

Direttore U.O. Medicina Trasfusionale  
ATS Sardegna - Azienda Tutela Salute  
Dott. Angelo Zuccarelli  
U.O. Medicina Trasfusionale - le Aziende  
Il Direttore  
**Dott. Angelo Zuccarelli**

## **DISCIPLINARE A**

### **GESTIONE DELL'ATTIVITA' ASSOCIATIVA DELL'AVIS PROVINCIALE CARBONIA - IGLESIAS**

#### **DISCIPLINARE TECNICO**

##### **Oggetto**

Il presente disciplinare tecnico regola l'attività associativa garantita dall'AVIS Provinciale di Carbonia – Iglesias a supporto dell'attività di raccolta delle unità di sangue intero a supporto dell'attività trasfusionale svolta dall'ASSL di Carbonia presso il servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale con sede presso il PO Sirai di Carbonia e presso l'Unità Operativa Trasfusionale con sede operativa presso Il PO Santa Barbara di Iglesias e presso l'Autoemoteca, in relazione al mantenimento dei relativi accreditamenti.

##### **Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti**

La Regione, con il coordinamento della SRC e l'Associazione di donatori volontari di sangue promuovono e sostengono la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti. Tali attività sono attuate attraverso:

- a) il reclutamento dei donatori e la fidelizzazione degli stessi;
- b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria e di formazione dei cittadini;
- c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;
- d) lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
- e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi, in coerenza con la programmazione regionale;

- f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale.

L'Associazione di donatori volontari di sangue assicura il proprio concorso al conseguimento degli obiettivi della programmazione concernenti l'autosufficienza per il sangue intero, per gli emocomponenti e per i prodotti medicinali plasmaderivati, impegnandosi anche a finalizzare le iniziative di informazione e promozione della donazione alla realizzazione degli obiettivi qualitativi e quantitativi individuati dalla suddetta programmazione.

Il documento di programmazione annuale o pluriennale delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti, comprensivo delle modalità organizzative correlate (es. calendario raccolta, orari, ecc.), costituisce parte integrante del presente atto.

L'Associazione attiva o partecipa i/ai programmi di educazione alla salute rivolti ai donatori e alla popolazione, con particolare riguardo al mondo della scuola, anche sostenendo le iniziative promosse a tale scopo dalla Regione o dalle Aziende Sanitarie/Enti d'intesa con la SRC di riferimento.

La Regione, anche attraverso le Aziende Sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento della SRC, fornisce all'Associazione dei donatori di sangue il supporto tecnico-scientifico per una corretta e completa informazione ai cittadini sulle caratteristiche e le modalità delle donazioni nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute del donatore, anche ai fini della tutela del ricevente.

### **Gestione associativa**

In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata dall'Associazione di donatori volontari di sangue convenzionata secondo la programmazione definita d'intesa con il Servizio trasfusionale di riferimento.

Sulla base di quanto previsto dal documento di programmazione, la Regione, anche attraverso le Aziende Sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento della SRC, concorda con l'Associazione dei donatori di sangue specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa dei donatori, in particolare attraverso:

- a) lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano una efficace gestione dell'attività di chiamata, accoglienza, fidelizzazione dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto della disponibilità alla donazione dei donatori;
- b) la definizione di modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata programmata;
- c) l'uso del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi, mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori e concordati con la SRC. Tale comunicazione deve avvenire allo scopo di avere un'unica banca dati condivisa e consultabile da ognuno secondo i ruoli e le competenze previsti dalla normativa vigente.

A tal fine l'Associazione di donatori volontari di sangue si impegna ad operare secondo programmi concordati con il Servizio Trasfusionale di riferimento e definiti nell'ambito degli organismi di partecipazione a livello locale.

L'Associazione di donatori volontari di sangue assicura altresì il servizio di chiamata dei donatori periodici non iscritti, previo consenso dei donatori interessati.

L'Associazione di donatori volontari di sangue si impegna inoltre a collaborare con il Servizio Trasfusionale nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, alle direttive del Servizio Trasfusionale di riferimento e della SRC.

### **Formazione**

L'Associazione e la Regione, anche attraverso le Aziende Sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coordinamento della SRC, nei rispettivi ambiti di competenza, perseguono il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

La Regione, anche attraverso le Aziende Sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, promuove lo sviluppo delle attività di cui al presente articolo, anche con eventuali risorse.

## **Tutela del donatore e promozione della salute**

La normativa vigente riconosce all'Associazione la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

A tale fine la Regione, anche attraverso gli Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento della SRC, definisce specifiche modalità di collaborazione con l'Associazione dei donatori sangue per favorire:

- a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
- b) l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
- c) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
- d) la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
- e) l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta del donatore stesso;
- f) l'applicazione delle azioni mirate al buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi comitati ospedalieri, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante dell'Associazione di donatori di sangue;
- g) i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;
- h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento sani, capaci di migliorare il complessivo livello di salute.

## **Informazione e consenso**

Per consentire ai donatori di esprimere il proprio consenso informato alla donazione, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, la Regione/Azienda Sanitaria/Ente, tramite l'Associazione in coerenza con le indicazioni tecniche del Servizio Trasfusionale di riferimento, promuove specifiche iniziative per l'informazione ed il periodico aggiornamento dei donatori sui criteri di valutazione della loro idoneità fisica alla donazione e sulle modalità per la raccolta del sangue e degli emocomponenti cui possono essere sottoposti.



La documentazione relativa al consenso informato è composta da:

- a) informativa e consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili da parte dell'Associazione, ai sensi della normativa vigente sulla privacy;
- b) informativa e consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili da trattare da parte della Regione/Azienda Sanitaria/Ente, ai sensi della normativa vigente sulla privacy;
- c) informativa e consenso alla donazione (da richiedere ad ogni donazione da parte della struttura titolare della raccolta, Servizio Trasfusionale o Unità di Raccolta);
- d) informativa e consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), ai sensi della normativa vigente sulla privacy.

#### **Tutela della salute del donatore periodico e dell'aspirante donatore**

La Regione, tramite le proprie strutture sanitarie, garantisce, con il coordinamento della SRC, secondo la periodicità, la modalità e gli standard operativi stabiliti dalla normativa vigente, l'effettuazione degli accertamenti iniziali e periodici sui donatori previsti dalla stessa, uniforme su tutto il territorio nazionale, e degli altri eventuali accertamenti finalizzati a stabilire o a confermare l'idoneità fisica dei donatori ed a tutelare la loro salute.

Sulla base dell'esito degli accertamenti, previa valutazione medica, con le modalità e in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente, il medico responsabile della selezione attesta l'idoneità del donatore ovvero ne dispone la sospensione temporanea o definitiva dalla donazione.

Al donatore è comunicata, dal Servizio Trasfusionale o dall'Unità di Raccolta cui afferisce, qualsiasi significativa alterazione clinica riscontrata durante la valutazione pre-donazione e negli esami di qualificazione biologica e di controllo. Tali comunicazioni devono contenere l'invito ad informare il medico curante.

E' garantita la tutela dei dati personali e sensibili del donatore in base alla normativa vigente.

### **Inidoneità alla donazione (articolo 8, Legge n. 219/2005)**

In caso di inidoneità alla donazione, al donatore, lavoratore dipendente, verrà rilasciata idonea certificazione giustificativa di assenza dal lavoro, legata ai tempi di trasferimento e di permanenza presso la sede di raccolta.

### **Flussi informativi e informazioni sui donatori**

L'Associazione, al fine della gestione della chiamata dei donatori e del monitoraggio delle attività donazionali, utilizza i dati del sistema gestionale informatico, fornito dalla Regione/Azienda Sanitaria/Ente cui afferisce il Servizio Trasfusionale di riferimento o integrato con esso.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 7 della legge 219/2005, l'Associazione trasmette, anche su richiesta e di norma in modo informatizzato, al Servizio Trasfusionale di riferimento gli elenchi nominativi dei propri donatori iscritti e provvede al loro aggiornamento con cadenza almeno semestrale.

L'Associazione garantisce al Servizio Trasfusionale collaborazione in riferimento a eventuali difficoltà nel rintracciare i donatori.

Le modalità per lo scambio delle informazioni tra l'Associazione e il Servizio Trasfusionale sono concordate in sede degli organismi di partecipazione a livello locale sulla base delle linee guida predisposte dalla Regione, con il coinvolgimento della SRC, nel rispetto della normativa vigente.

### **Copertura assicurativa dei donatori**

La Regione assicura la copertura dei rischi, in modo uniforme su tutto il territorio, anche attraverso i propri Enti, d'intesa con l'Associazione con idonea polizza assicurativa o atti equivalenti, aggiornata nei massimali minimi, che deve garantire il donatore ed il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo.

Copia della polizza assicurativa o degli atti equivalenti sarà allegata alla presente convenzione e costituirà parte integrante della stessa.

## **Rapporti economici**

Per lo svolgimento delle attività effettuate dall'Associazione dei donatori di sangue, in base alla presente convenzione, l'ATS Sardegna garantisce il rimborso omnicomprensivo dei costi delle attività associative, come da allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni 14/04/2016 (Rep. Atti n. 61/CSR).

Ai fini della verifica dell'utilizzo dei rimborsi corrisposti, l'Associazione predispone con cadenza quadrimestrale una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento a:

- a) promozione del dono;
- b) sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore (es. materiale informativo, ecc);
- c) gestione della chiamata programmata;
- d) modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi.

Nella relazione sull'attività svolta dovranno essere indicati la sommatoria dei report mensili associati alle fatture con l'indicazione della ASSL di competenza con indicazione del numero di unità di sangue e/o emocomponenti raccolte.

### **Allegati al Disciplinare A**

- Polizza assicurativa: copia email Gbsapri acquisita al PG 291620 del 01/12/2020.
- documento come indicato alla voce "Rapporti Economici" ovvero fac simile della relazione quadrimestrale;
- documento di applicazione della normativa Privacy in attuazione della convenzione di riferimento: allegato II al Decreto Ministero della Salute 02/11/2015, Pubblicato sulla G.U. n° 69 del 28/12/2015, parti A, B, C, D, E, F)
- Addendum contrattuale relativo alla nomina del Responsabile del Trattamento dei dati Personali, con allegati "istruzioni per il responsabile esterno" e "misure di sicurezza".

**QUOTE DI RIMBORSO UNIFORMI ED ONNICOMPRESIVE SU TUTTO IL  
TERRITORIO NAZIONALE PER LE ATTIVITA' SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI E  
FEDERAZIONI DI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE.  
(Allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni 14.4.2016 – Re Atti n. 61/CSR)**

Attività	Euro
<b>Rimborsi per le attività associative</b>	
Donazione di sangue intero	22,00
Donazione di plasma in aferesi e donazione multicomponenti	24,75
<b>Rimborsi per le attività di raccolta</b>	
Raccolta di sangue intero	39,50
Raccolta di plasma in aferesi e raccolta multicomponenti	46,00
<b>Rimborsi per le attività associative e le attività di raccolta</b>	
Sangue intero	61,50
Plasma da aferesi e procedure multicomponenti	70,75

Si conferma che per quanto riguarda la raccolta, le quote si riferiscono ad attività svolte dall'Associazione con il materiale fornito dal Servizio Trasfusionale di riferimento.

Sono escluse dal rimborso le unità eliminate per cause tecniche inerenti alla raccolta (volume insufficiente, coaguli, saldature difettose, errori di etichettatura, presenza di aria, errata conservazione, presenza di emolisi), per mancata o errata identificazione dell'unità o sue satelliti, mancata o errata identificazione di provette necessarie alla validazione o invio plasma all'industria.

Oggetto: R: Richiesta copia polizza assicurativa donatori sangue per stipula convenzione  
 Mittente: Massimiliano Marchese <massimiliano.marchese@gbsapri.it>  
 Destinatario: danielemaria.agulli@atssardegna.it <danielemaria.agulli@atssardegna.it>  
 Cc: marina.cassitta@atssardegna.it <marina.cassitta@atssardegna.it>  
 Data: 2020-11-30 16:44  
 Priorità: Molto-alta



ATS-AZIENDA TUTELA SALUTE  
 PG/2020/291620 del 01/12/2020 ore 09:37

Mittente: B.D. Servizio Clienti Amministrati

Destinatario: GBSAPRI

Classifica: 1 Fascicolo: 1445 del 2020



• Polizza Infortuni Cumulativa Posteassicura ATS SARDEGNA.pdf (~642 KB)

Gent.ma Dott.ssa Agulli,

come da cortese richiesta ed in qualità di broker di ATS Sardegna, alleghiamo copia della polizza infortuni cumulativa Posteassicura n. 72504, valida per il periodo di copertura 30/09/2019 – 30/09/2022

Ci confermiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento dovesse necessitare.

L'occasione ci è gradita per inviare cordiali saluti

**Massimiliano Marchese**

**Area Tecnico-Commerciale**

Tel. (+39) 06.45761.220

Mob. (+39) 348.4635795

Mail [massimiliano.marchese@gbsapri.it](mailto:massimiliano.marchese@gbsapri.it)

Via Nomentana, 183 Roma

[www.gbsapri.it](http://www.gbsapri.it)



La nostra azienda sta operando in smart working per garantire la continuità di tutti i servizi e tutelare la salute di dipendenti e collaboratori. Grazie in anticipo per la vostra comprensione per eventuali disagi o rallentamenti dovuti all'eccezionalità della situazione.

Our company is currently operating in smart working to preserve the efficiency of our services and the health of our employees and consultants. Thanks in advance for your comprehension for any eventual discomfort or slowdown due to the current extraordinary situation.

Questa email ed ogni file allegato contengono informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. Nel caso aveste ricevuto questa email per errore, siete pregati di inoltrarla al destinatario corretto o di contattare il mittente.

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please forward to the correct person or contact the sender.

Pensa prima di stampare! Prima di stampare, considera se sia davvero necessario. Stampando si usano elettricità, inchiostro e carta.

P Think before you print! Before you print, please consider if it is necessary. Printing uses electricity, ink and paper.

-----Messaggio originale-----

Da: [marina.cassitta@atssardegna.it](mailto:marina.cassitta@atssardegna.it) <[marina.cassitta@atssardegna.it](mailto:marina.cassitta@atssardegna.it)>

Inviato: lunedì 30 novembre 2020 10:32

A: [danielemaria.agulli@atssardegna.it](mailto:danielemaria.agulli@atssardegna.it); Massimiliano Marchese <[massimiliano.marchese@gbsapri.it](mailto:massimiliano.marchese@gbsapri.it)>

Oggetto: Re: Richiesta copia polizza assicurativa donatori sangue per stipula convenzione

Priorità: Alta

Il 2020-11-27 13:30 [danielemaria.agulli@atssardegna.it](mailto:danielemaria.agulli@atssardegna.it) ha scritto:

- > Gent.mo Carlo,
- > l'ATS Sardegna ha demandato alle singole ASSL la predisposizione
- > della convenzione con le Associazioni Volontari di sangue che deve,
- > necessariamente, prevedere la presenza di una polizza assicurativa a
- > tutela dei donatori, la cui copia deve essere allegata alla
- > convenzione stessa per costituirne parte integrante e sostanziale.
- >
- > Lo scrivente Servizio, con nota NP 47959 del 17/11/2020 (facendo
- > seguito alle email del 05/10/2020, del 12/10/2020 e del 19/10/2020) ha
- > chiesto alla dott.ssa Marina Cassitta copia della polizza assicurativa
- > per la copertura dei rischi sopra richiamati, debitamente sottoscritta
- > dalla Compagnia di Assicurazione e dall'ATS Sardegna.
- >
- > In considerazione del fatto che a tutt'oggi non sia pervenuto alcun
- > riscontro, chiedo cortesemente un tuo interessamento in merito.
- >
- > Ringraziandoti per la cortese collaborazione, porgo cordiali saluti.
- >
- > Daniele

—Questo messaggio e' stato analizzato da Libraesva ESG ed e' risultato non infetto. This message was scanned by Libraesva ESG and is believed to be clean.

—  
Questo messaggio e' stato analizzato con Libraesva ESG ed e' risultato non infetto.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### Cumulativa Infortuni Medici ed altre categorie Polizza n. 72504

tra

**ATS SARDEGNA AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  
VIA ENRICO COSTA, 57 - 07100 SASSARI  
C.F./P.I.: 92005870909**

e

**POSTE ASSICURA (SOCIETÀ)  
VIALE BEETHOVEN, 11 - 00144 - ROMA  
C.F./P.I.: 07140521001**

**Poste Assicura S.p.A.**  
00144, Roma (RM), Viale Beethoven 11 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • PEC: [posteassicura@psc.poste-assicura.it](mailto:posteassicura@psc.poste-assicura.it)  
[www.poste-assicura.it](http://www.poste-assicura.it) - Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001, Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001,  
REA 1013059 • Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base alla  
delibera ISVAP n. 2788/2010 • Società appartenente al gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico,  
Poste Vita S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.

**Gruppo Posteitaliane**



**DEFINIZIONI COMUNI**

<b>ANNUALITA' ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO</b>	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
<b>ASSICURATO</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>ATTIVITA'</b>	Quella svolta in qualità di Azienda per la Tutela della Salute (ATS) per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
<b>AZIENDA ADERENTE O AZIENDA INIZIALMENTE ASSICURATA</b>	ATS Sardegna – ASSSL di Sassari ATS Sardegna – ASSSL di Cagliari ATS Sardegna – ASSSL di Sanluri ATS Sardegna – ASSSL di Oristano ATS Sardegna – ASSSL di Carbonia ATS Sardegna – ASSSL di Olbia ATS Sardegna – ASSSL di Lanusei ATS Sardegna – ASSSL di Nuoro
<b>BROKER</b>	La GBSAPRI S.p.A. (in seguito detta Broker).
<b>CONTRAENTE</b>	La persona giuridica che stipula l'assicurazione.
<b>FRANCHIGIA</b>	Parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>INDENNIZZO/ RISARCIMENTO</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>SOMMA ASSICURATA</b>	L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.
<b>POLIZZA/ CAPITOLATO</b>	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta alla Società.
<b>ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)</b>	La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.

Poste Assicura S.p.A.  
00144, Roma (RM), Viale Beethoven 11 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • PEC: [posteassicura@pec.poste-assicura.it](mailto:posteassicura@pec.poste-assicura.it)  
[www.poste-assicura.it](http://www.poste-assicura.it) - Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001, Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001, REA 1013058 • Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base alla delibera ISVAP n. 2788/2010 • Società appartenente al gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Vita S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.

Gruppo **Posteitaliane**





<b>RISCHIO</b>	La probabilità del verificarsi del sinistro.
<b>SCOPERTO</b>	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
<b>SINISTRO</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>SOCIETA'</b>	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.

La Società  
**POSTE ASSICURA S.P.A.**  
 Il Direttore Generale

Il Contraente

.....

Poste Assicura S.p.A.  
 00144, Roma (RM), Viale Beethoven 11 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • PEC: [posteassicura@pec.poste-assicura.it](mailto:posteassicura@pec.poste-assicura.it)  
[www.poste-assicura.it](http://www.poste-assicura.it) - Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001, Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001,  
 REA 1013058 • Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base alla  
 delibera ISVAP n. 2788/2010 • Società appartenente al gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico,  
 Poste Vita S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.

**Gruppo Postaitaliane**



**DEFINIZIONI DI SETTORE**

<b>INFORTUNIO</b>	Evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
<b>INABILITA' TEMPORANEA</b>	Temporanea incapacità fisica dell'Assicurato di attendere alle attività assicurate.
<b>INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO</b>	Diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata, intervenuta a seguito di infortunio.
<b>INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA</b>	Diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata, intervenuta a seguito di malattia.
<b>INGESSATURA</b>	Mezzo di contenzione costituito da fasce gessate o altri apparecchi comunque immobilizzanti ed applicati in istituti di cura o ambulatori medici.
<b>ISTITUTI DI CURA</b>	Ospedali, cliniche, case di cura, pubblici o privati, autorizzati a termini di legge al ricovero dei malati/infortunati.
<b>MALATTIA</b>	Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
<b>MEZZO DI TRASPORTO</b>	Qualsiasi veicolo
<b>RICOVERO</b>	Degenza in istituto di cura che comporti il pernottamento o la degenza diurna (Day Hospital) di almeno 6 ore continuative.

La Società  
**POSTE ASSICURA S.P.A.**  
 Il Direttore Generale



Il Contraente

.....

**Poste Assicura S.p.A.**

00144, Roma (RM), Viale Beethoven 11 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • PEC: [posteassicura@pec.poste-assicura.it](mailto:posteassicura@pec.poste-assicura.it)  
[www.poste-assicura.it](http://www.poste-assicura.it) - Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001, Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001,  
 REA 1013058 • Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base alla  
 delibera (SVAP n. 2788/2010) • Società appartenente al gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico,  
 Poste Vita S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.

**Gruppo Posteitaliane**



**Categoria C – Dipendenti in missione**

L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti da dipendenti e collaboratori (non dipendenti) e personale convenzionato col Contraente, in qualità di conducenti durante ed in conseguenza dell'uso, della guida e della circolazione di veicoli non di proprietà né in uso a qualsiasi titolo al Contraente. L'assicurazione si intende pertanto prestata anche a favore del personale sanitario e non, anche proveniente da altri Enti, che presta la propria opera presso la contraente in base a specifiche Convenzioni. La garanzia è operante esclusivamente per gli infortuni avvenuti durante la circolazione in occasione di missioni o di adempimenti di servizio fuori dell'ufficio e nel tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. L'assicurazione comprende gli infortuni avvenuti durante la salita e la discesa dal veicolo, nonché in caso di riparazioni di emergenza effettuate dal conducente sulla strada sia per mettere il veicolo in condizione di riprendere la marcia che per spostare il veicolo stesso dal flusso del traffico o reinserirlo nel traffico medesimo.

**Categoria D – Donatori di sangue/midollo osseo e candidati donatori**

L'assicurazione è prestata per tutti i donatori di sangue e di midollo osseo e candidati donatori per:

- le conseguenze delle operazioni connesse al prelievo di sangue intero ed in aferesi e dei suoi componenti, visite ed esami di controllo, per danni subiti dal donatore;
- gli infortuni sofferti sia durante la donazione e/o il controllo, sia in occasione dell'accertamento di idoneità, visite ed esami di controllo, sia durante il tragitto per recarsi e ritornare dal luogo della donazione o delle visite effettuato con qualunque mezzo di trasporto terrestre e/o a piedi, escluso l'aereo.

Si intendono compresi nella garanzia i casi di morte ed invalidità permanente conseguenti e dipendenti dalla donazione del sangue intero e da aferesi e dei suoi componenti ed attività correlate come sopra indicate. Le garanzie sono operanti sia presso i centri pubblici deputati sia quando il prelievo venga effettuato nei centri di raccolta mobili con punti fissi gestiti dalle strutture sanitarie locali o, in convenzione, dalle associazioni di donatori di sangue.

**Categoria E – Pazienti DSMD inseriti in progetti riabilitativi**

L'assicurazione è prestata per tutti i pazienti DSMD, inseriti in progetti riabilitativi attraverso Borse Lavoro e Laboratori Riabilitativi di tipo sportivo e ricreativo (DGR 50/19 del 16.10.2015, L.R. 15/1992 e fondo nazionale politiche sociali 2015, finanziato dalla Regione Sardegna).

**Art. 2.2 - Rischi inclusi nell'assicurazione**

Ai sensi della presente polizza sono considerati parificati ad infortunio anche i seguenti eventi:

- annegamento;
- folgorazione;
- effetti delle influenze termiche ed atmosferiche;
- assideramento e/o congelamento;
- asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori, soffocamento da ingestione di solidi e liquidi e comunque di qualunque corpo estraneo;
- avvelenamenti acuti da ingestione di cibo o altra sostanza;
- intossicazione anche non avente origine traumatica;
- lesioni da contatto con sostanze corrosive;
- i colpi di sole o di calore;

Poste Assicura S.p.A.

00144, Roma (RM), Viale Beethoven 11 - Tel.: (+39) 06 549241 - Fax: (+39) 06 54924203 - PEC: [posteassicura@pec.poste-assicura.it](mailto:posteassicura@pec.poste-assicura.it)  
[www.poste-assicura.it](http://www.poste-assicura.it) - Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001, Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 I.v. - Registro Imprese di Roma n. 07140521001, REA 1013058 - iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00174 - Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base alla delibera ISVAP n. 2788/2010 - Società appartenente al gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 043 - Società con socio unico, Poste Vita S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.

GruppoPosteitaliane



**Fac simile relazione quadrimestrale attività svolte**

Luogo e data, \_\_\_\_\_

Spett.le  
ATS Sardegna – ASSL Carbonia  
Direttore U.O. Medicina Trasfusionale  
Dott. Angelo Zuccarelli

**Oggetto: convenzione con ATS Sardegna – ASSL Carbonia per la partecipazione alla raccolta di sangue ed emocomponenti. Relazione quadrimestrale delle attività svolte. Periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_ (es: legale rappresentante)

Associazione/Organizzazione senza scopo di lucro denominata

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,

codice fiscale \_\_\_\_\_

con la presente relazione quadrimestrale, finalizzata alla verifica dell'utilizzo dei rimborsi corrisposti in virtù della convenzione stipulata con codesta Azienda

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni anche di natura penale derivanti dal rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), sotto la propria personale responsabilità

**DICHIARA**

le seguenti attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati con il Direttore dell'UO Medicina Trasfusionale,

**Fac simile relazione quadrimestrale attività svolte**

specificando le modalità di realizzazione e le risorse impegnate, con riferimento a:

a) promozione del dono \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

b) sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore (es. materiale informativo) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

c) gestione della chiamata programmata \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

d) modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

La somma dei report mensili associati alle fatture con riferimento alla ASSL di Carbonia è pari a \_\_\_\_\_

di cui unità di sangue raccolte n° \_\_\_\_\_

di cui unità di emocomponenti raccolte n° \_\_\_\_\_

Per una spesa totale di € \_\_\_\_\_

Associazione \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del 37/04/2016, autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione

**Fac simile relazione quadrimestrale attività svolte**

**DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 02 NOVEMBRE 2015**  
(PUBBLICATO SULLA G.U. N° 69 DEL 28/12/2015)

Allegato II

**MATERIALE INFORMATIVO, QUESTIONARIO ANAMNESTICO, CARTELLA SANITARIA DEL DONATORE, CONSENSO INFORMATO, INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA DONAZIONE DI SANGUE E PER LA DONAZIONE DI SANGUE DI CORDONE OMBELICALE.**

**PARTE A**

**1. Informazioni da fornire al donatore di sangue ed emocomponenti**

1.1. Presso le strutture trasfusionali e le unità di raccolta deve essere reso disponibile per il donatore, oltre all'informativa relativa al trattamento dei dati personali, il materiale informativo esauriente e comprensibile sulle caratteristiche essenziali del sangue, degli emocomponenti e dei prodotti emoderivati e sulla loro destinazione d'impiego e sui notevoli benefici che i pazienti possono ricavare dalla donazione.

1.2. Il materiale informativo, il questionario anamnestico e la documentazione devono essere in lingua italiana, fatta salva la tutela delle minoranze linguistiche previste per legge. Il donatore deve poter dimostrare l'effettiva capacità di leggere e comprendere il materiale informativo, il questionario e la documentazione che gli sono stati forniti.

1.3. Dal predetto materiale informativo si devono evincere:

1.3.1 i motivi per i quali vengono effettuati la compilazione del questionario, l'anamnesi, l'esame obiettivo, l'accertamento dei requisiti fisici e le indagini per la validazione biologica delle donazioni;

1.3.2 le informazioni specifiche sulle caratteristiche delle procedure di donazione e sui rischi collegati;

1.3.3 le informazioni relative al rischio di trasmissione di malattie infettive attraverso il sangue e i suoi prodotti;

1.3.4 i motivi per cui non devono donare sangue coloro che, a causa di particolari comportamenti, potrebbero mettere a rischio la salute dei riceventi la trasfusione di sangue o emocomponenti;

1.3.5 i motivi per cui non devono donare sangue coloro ai quali la donazione potrebbe provocare effetti negativi sulla propria salute;

1.3.6 il significato delle espressioni: consenso informato, autoesclusione, esclusione temporanea e permanente;

1.3.7 la possibilità di porre domande in qualsiasi momento della procedura;

1.3.8 la possibilita' di ritirarsi o di rinviare la donazione per propria decisione in qualunque momento della procedura;

1.3.9 l'assicurazione che, qualora i test ponessero in evidenza eventuali patologie, il donatore sara' informato in modo riservato e, ove necessario, la sua donazione non utilizzata;

1.3.10 i motivi per cui e' necessario che il donatore comunichi tempestivamente, ai fini della tutela della salute dei pazienti trasfusi, eventuali malattie insorte dopo la donazione;

1.3.11 i motivi per cui e' necessario che il donatore comunichi tempestivamente, eventuali reazioni inattese insorte successivamente alla donazione ai fini della tutela della propria salute e di quella del ricevente;

1.3.12 la possibilita' che alcune componenti, della donazione di sangue intero possano essere impiegate per finalita' diverse dall'uso trasfusionale (utilizzo nell'ambito di protocolli di ricerca, fatta eccezione per ricerche genetiche, ove queste non presentino implicazioni per lo stato di salute del donatore stesso.

## **2. Informazioni da raccogliere dal donatore di sangue ed emocomponenti**

2.1. Dal donatore devono essere raccolte informazioni relative al suo stato di salute ed a comportamenti che possono avere rilevanza per la qualita' e la sicurezza del sangue e degli emocomponenti e per la tutela della salute del ricevente e del donatore stesso.

2.2 Deve essere accertata la piena comprensione delle domande da parte del donatore soprattutto se straniero.

2.3. Alcune domande possono non essere ripetute in caso di donatore periodico nelle donazioni successive alla prima.

2.4. Le informazioni devono essere raccolte attraverso la compilazione del questionario anamnestico.

## **PARTE B**

### **INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA DONAZIONE DI SANGUE**

Ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice), La informiamo che i Suoi dati personali, anche sensibili, saranno utilizzati esclusivamente per finalita' sanitarie volte alla valutazione dell'idoneita' alla donazione di sangue ed emocomponenti e per l'adempimento degli obblighi di legge. In particolare il servizio trasfusionale esegue sul campione di sangue i test prescritti dalla legge, inclusi i test per HIV, o altri test per la sicurezza della donazione di sangue introdotti in rapporto a specifiche esigenze o a specifiche situazioni epidemiologiche, e La informera' sugli esiti degli stessi. Ove i suoi dati saranno utilizzati per studi e ricerche finalizzate alla tutela della sua salute, di terzi o della collettivita' in campo medico, biomedico ed epidemiologico, anche in relazione all'eventuale trasferimento del materiale donato e dei relativi dati ad altre strutture sanitarie, enti o istituzioni di ricerca, Le verra' fornita specifica informativa per l'acquisizione del relativo consenso al trattamento dei dati. L'indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, recapiti telefonici e' necessaria per la Sua rintracciabilita'. L'indirizzo e mail e' facoltativo e puo' essere utilizzato per ricontattarla o inviarle altre comunicazioni riguardanti la donazione. Il trattamento dei dati sara' svolto in forma cartacea o elettronica, con adozione delle misure di sicurezza previste dalla legge. I suoi dati personali non saranno diffusi. I suoi dati saranno comunicati esclusivamente nei casi e nei modi indicati dalla



legge e dai regolamenti ai soggetti previsti, in particolare, in attuazione della normativa sulle malattie infettive trasmissibili. Lei può in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (accesso, integrazione, opposizione per motivi legittimi) rivolgendosi al personale indicato dal suo servizio trasfusionale. Il mancato consenso al trattamento dei suoi dati comporterà l'esclusione dalla donazione di sangue ed emocomponenti.

Il Titolare del trattamento è' \_\_\_\_\_.

(indicare soggetto titolare ai sensi dell'art. 28 Del Codice - estremi identificativi)

Il Responsabile del trattamento è' \_\_\_\_\_

(indicare soggetto responsabile, ove designato, ai sensi dell'articolo 29 del Codice)

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Città' \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ recapiti telefonici \_\_\_\_\_ e-mail (facoltativo)

acquisite le informazioni relative al trattamento dei dati personali e sensibili:

( ) acconsento ( ) non acconsento

al trattamento dei miei dati personali e sensibili.

Data. \_\_\_\_\_

Firma del donatore \_\_\_\_\_

Medico/operatore sanitario che ha raccolto il consenso:

Cognome e nome \_\_\_\_\_ Qualifica \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

### PARTE C

#### CONSENSO INFORMATO ALLA DONAZIONE DI SANGUE INTERO, EMOCOMPONENTI MEDIANTE AFERESI, CELLULE STAMINALI PERIFERICHE

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ Nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

**dichiara di**

- aver preso visione del materiale informativo e di averne compreso il significato;
- aver risposto in maniera veritiera al questionario anamnestico, essendo stato correttamente informato sul significato delle domande in esso contenute;
- essere consapevole che le informazioni fornite sul proprio stato di salute e sui propri stili di vita costituiscono un elemento fondamentale per la propria sicurezza e per la sicurezza di chi riceverà il sangue donato;
- aver ottenuto una spiegazione dettagliata e comprensibile sulla procedura di donazione proposta;
- essere stato posto in condizione di fare domande ed eventualmente di rifiutare il consenso;
- non aver donato nell'intervallo minimo di tempo previsto per la procedura di donazione proposta;
- sottoporsi volontariamente alla donazione e che nelle 24 ore successive non svolgerà attività o hobby rischiosi.

Data \_\_\_\_\_

Firma del/della donatore/donatrice \_\_\_\_\_

Medico/operatore sanitario che ha raccolto il consenso:

Cognome e nome \_\_\_\_\_, Qualifica \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**PARTE D**

**Dati anagrafici del donatore**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_ Sesso M F Nazionalità' \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ Domicilio

\_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ E-mail (facoltativo)

\_\_\_\_\_ Altri recapiti \_\_\_\_\_ Codice fiscale (facoltativo)

\_\_\_\_\_ Medico curante \_\_\_\_\_

## PARTE E

### Questionario anamnestico

#### 1. Stato di salute pregresso (queste domande possono essere omesse per il donatore periodico)

- 1.1. E' mai stato ricoverato in ospedale? Se si', perche?
- 1.2. E' stato mai affetto da:
  - 1.2.1. malattie autoimmuni, reumatiche, osteoarticolari
  - 1.2.2. malattie infettive, tropicali, tubercolosi
  - 1.2.3. ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari
  - 1.2.4. malattie neurologiche, svenimenti ricorrenti, convulsioni, attacchi epilettici
  - 1.2.5. malattie respiratorie
  - 1.2.6. malattie gastrointestinali, malattie del fegato, ittero
  - 1.2.7. malattie renali
  - 1.2.8. malattie del sangue o della coagulazione
  - 1.2.9. malattie neoplastiche (tumori)
  - 1.2.10. diabete
  - 1.2.11. Ha mai avuto gravidanze o interruzioni di gravidanza?
- 1.3. Ha mai avuto shock allergico?
- 1.4. Ha mai ricevuto trasfusioni di sangue o di emocomponenti o somministrazione di medicinali derivati dal sangue ? Se si', quando?
- 1.5. E' mai stato sottoposto a trapianto di organi, tessuti (cornea, dura madre) o di cellule ?
- 1.6. In famiglia vi sono stati casi di malattia di Creutzfeldt Jakob ("malattia della mucca pazza") ?
- 1.7. Le e' mai stato indicato di non poter donare sangue ?
- 1.8. E' vaccinato per l'epatite B ?

#### 2. Stato di salute attuale

- 2.1. E' attualmente in buona salute?
- 2.2. Dall'ultima donazione ha sempre goduto di buona salute?
- 2.3. Se no, quali malattie ha avuto e quando?
- 2.4. Ha attualmente, o ha avuto di recente, febbre o altri segni di malattia infettiva (diarrea, vomito, sindrome da raffreddamento, linfonodi ingrossati)?
- 2.5. Ha attualmente manifestazioni allergiche ?
- 2.6. Si e' rivolto di recente al suo medico di famiglia o ha intenzione di farlo ?
- 2.7. Ha notato perdita di peso negli ultimi tempi ?
- 2.8. Nell'ultima settimana si e' sottoposto a cure odontoiatriche o ad interventi di piccola chirurgia ambulatoriale?
- 2.9. Nelle ultime 4 settimane e' venuto in contatto con soggetti affetti da malattie contagiose (malattie esantematiche, mononucleosi infettiva, epatite A o altre) ?
- 2.10. Svolge attivita' lavorativa che comporta rischio per la sua o per l'altrui salute o pratica hobby rischiosi ?

### **3. Solo per le donatrici**

- 3.1. E' attualmente in gravidanza?
- 3.2. Ha partorito negli ultimi 6 mesi?
- 3.3. Ha avuto interruzione di gravidanza negli ultimi 6 mesi?

### **4. Farmaci, vaccini, sostanze d'abuso**

- 4.1. Ha assunto o sta assumendo:
  - 4.1.1. farmaci per prescrizione medica
  - 4.1.2. farmaci per propria decisione
  - 4.1.3. sostanze/integratori/principi attivi per attivita' sportive e altri prodotti acquistati via Internet o al di fuori della distribuzione autorizzata
- 4.2 Ha mai ricevuto somministrazioni di ormoni della crescita o divestratti ipofisari ?
- 4.3 E' stato recentemente sottoposto a vaccinazioni ?
- 4.4 Ha abusato o abusa di bevande alcoliche ?
- 4.5 Ha mai assunto o assume sostanze stupefacenti ?

### **5. Esposizione al rischio di malattie trasmissibili con la trasfusione**

- 5.1. Ha letto e compreso le informazioni sull'AIDS, le epatiti virali, le altre malattie trasmissibili.
- 5.2. Ha o ha avuto malattie sessualmente trasmesse?
- 5.3. Ha l'AIDS o e' portatore del virus HIV o crede di esserlo ?
- 5.4. Il suo partner e' portatore del virus HIV o crede di esserlo ?
- 5.5. Ha l'epatite B o C o e' portatore dei virus dell'epatite B o C o crede di esserlo ?
- 5.6. Il suo partner ha l'epatite B o C o e' portatore dei virus dell'epatite B o C o crede di esserlo ?
- 5.7. Dall'ultima donazione e comunque negli ultimi quattro mesi ha cambiato partner ?
- 5.8. Dall'ultima donazione e comunque negli ultimi quattro mesi ha avuto rapporti eterosessuali, omosessuali, bisessuali (rapporti genitali, orali, anali):
  - 5.8.1. con partner risultato positivo ai test per l'epatite B e/o C e/o per l'AIDS
  - 5.8.2. con partner che ha avuto precedenti rapporti sessuali a rischio o del quale ignora le abitudini sessuali
  - 5.8.3. con un partner occasionale
  - 5.8.4. con piu' partner sessuali
  - 5.8.5. con soggetti tossicodipendenti
  - 5.8.6. con scambio di denaro o droga
  - 5.8.7. con partner nato o proveniente da paesi esteri dove l'AIDS e' una malattia diffusa e del quale non e' noto se sia o meno sieropositivo ?
- 5.9. Dall'ultima donazione e comunque negli ultimi quattro mesi:
  - 5.9.1. ha vissuto nella stessa abitazione con soggetti portatori del virus dell'epatite B, e dell'epatite C?
  - 5.9.2. E' stato sottoposto a interventi chirurgici, indagini endoscopiche (es: colonscopia, esofagogastroduodenoscopia, artroscopia ecc) ?
  - 5.9.3. Si e' sottoposto a : a) somministrazioni di sostanze per via intramuscolare o endovenosa con siringhe / dispositivi non sterili b) agopuntura con dispositivi non monouso c) tatuaggi d) piercing o foratura delle orecchie e) somministrazione di emocomponenti o di medicinali plasmaderivati
  - 5.9.4. Si e' ferito accidentalmente con una siringa o altri strumenti contaminati dal sangue ?

5.9.5. E' stato accidentalmente esposto a contaminazione delle mucose (bocca, occhi, zone genitali) con il sangue ?

Tali comportamenti/situazioni potrebbero averla esposta al rischio di contrarre malattie infettive trasmissibili attraverso la sua donazione, e per tale ragione non puo' essere ritenuto idoneo alla donazione di sangue e/o di emocomponenti per la tutela dei pazienti candidati alla trasfusione.

## 6. Soggiorni all'estero/province italiane

6.1. E' nato, ha vissuto, vive o ha viaggiato all'estero ? Se si', in quale/i Paese/i

6.2. I suoi genitori sono nati in paesi dell'America centrale, dell'America del sud o in Messico?

6.3. Ha trascorso un periodo superiore a 6 mesi anche cumulativamente) nel Regno Unito nel periodo 1980-1996 ?

6.4. E' stato trasfuso nel Regno Unito dopo il 1980 ?

6.5. Ha avuto malaria o febbre inspiegata durante un viaggio in zone a rischio o entro 6 mesi dal rientro ?

6.6. Negli ultimi 28 giorni ha soggiornato anche solo per una notte in Paesi esteri o in altre Province italiane (malattia da West Nile Virus)? Se si', dove

## 7. Dichiarazione

Il sottoscritto dichiara di aver visionato il materiale informativo in tutte le sue parti, di aver compreso compiutamente le informazioni fornite in merito alle malattie infettive trasmissibili con particolare riguardo alle epatiti B e C e all'AIDS, di aver risposto in maniera veritiera ai quesiti posti nel questionario essendo stato informato sul significato delle domande in esso contenute, di essere consapevole che le informazioni fornite sul proprio stato di salute e sui propri stili di vita costituiscono un elemento fondamentale per la propria sicurezza e per la sicurezza di chi riceverà il sangue donato.

Data \_\_\_\_\_

Firma del donatore \_\_\_\_\_

Firma del sanitario . \_\_\_\_\_

**PARTE F**

**Cartella sanitaria del donatore (cartacea e/o informatica)**

**1. Parametri fisici del donatore**

Eta' \_\_\_\_\_ ; Peso(Kg) \_\_\_\_\_; Pressione arteriosa (mmHg) max \_\_\_\_\_ min \_\_\_\_\_; Frequenza (batt/min) \_\_\_\_\_; Emoglobina (g/dL) \_\_\_\_\_; Eventuali altri parametri richiesti per specifiche tipologie di donazione \_\_\_\_\_

**2. Valutazione clinica/anamnestica**

Valutazione delle condizioni di salute del donatore

\_\_\_\_\_

Note anamnestiche rilevanti/raccordo anamnestico.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**3. Giudizio di idoneita'**

Il donatore risulta

( ) idoneo a donare il seguente emocomponente:

Tipo \_\_\_\_\_

Volume \_\_\_\_\_

( ) Escluso Temporaneamente Motivo \_\_\_\_\_

Durata \_\_\_\_\_

( ) Escluso Permanentemente Motivo \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Firma del medico responsabile della selezione \_\_\_\_\_

**ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI  
PERSONALI PER IL RESPONSABILE E L'INCARICATO**

## **PREMESSE**

Il diritto alla privacy è un vero e proprio diritto inviolabile della persona che non si limita alla tutela della riservatezza o alla protezione dei dati, ma implica il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e delle dignità.

La cultura della privacy necessita di crescere e rafforzarsi, principalmente fra gli operatori della sanità perché, solo con la conoscenza minima dei principi fondamentali che stanno alla base della vigente normativa, potranno essere adottati correttamente tutti gli adempimenti di legge, nel trattamento di dati di competenza, con la consapevolezza di non affrontare un inutile gravame, bensì di contribuire concretamente al miglioramento della qualità del rapporto con l'Utenza.

**Quando, per l'esecuzione delle prestazioni istituzionali, in nome e per conto dell'Azienda, coloro che svolgono attività di trattamento di dati, devono attenersi alle seguenti istruzioni e a quelle ulteriori che, eventualmente, verranno impartite a seconda delle necessità riscontrate.**

Per quanto esposto le presenti istruzioni costituiscono una serie organica di indirizzi volte a garantire la sicurezza dei dati trattati per conto dell'ATS SARDEGNA.

Per misure di sicurezza devono intendersi l'insieme delle prescrizioni di carattere tecnologico, procedurale ed organizzativo finalizzate all'implementazione di un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati al fine di ridurre al minimo i rischi di:

- distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati;
- accesso non autorizzato;
- trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- modifica dei dati in conseguenza di interventi non autorizzati o non conformi alle regole.

I Responsabili del trattamento devono prevedere e adottare, in relazione alle peculiarità del contesto lavorativo, specifiche procedure, affinché venga disciplinato e controllato l'accesso, il transito e la permanenza di persone estranee all'attività lavorativa nelle aree e nei locali adibiti a luoghi di lavoro, con particolare attenzione agli spazi in cui vengono custodite banche dati o ove vengono trattate categorie particolari di dati personali (art. 9 Reg. UE) e/o dati relativi a condanne penali e reati (art. 10 Reg. UE).

## **ISTRUZIONI**

Il trattamento dei dati personali deve essere conforme ai seguenti principi:

- a) «liceità, correttezza e trasparenza» ovvero i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- b) «limitazione della finalità», ovvero i dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non siano incompatibile con tali finalità;
- c) «minimizzazione dei dati», ovvero i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario alle finalità per le quali sono trattati;

d) «esattezza», cioè i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati, adottando tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e) «limitazione della conservazione» cioè i dati devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, a meno che vengano conservati per periodi più lunghi ai soli fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato;

f) «integrità e riservatezza», cioè i dati devono essere trattati in maniera tale da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale;

g) «responsabilizzazione», cioè i dati devono essere trattati in modo tale da poter dimostrare che il trattamento degli stessi venga svolto nel pieno rispetto della normativa vigente.

In particolare, il Responsabile e l'Incaricato del trattamento:

- si impegnano a fornire l'informativa e la relativa documentazione nonché ad acquisire il consenso dell'interessato nelle occasioni e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento aziendale, con specifico riferimento ai compiti istituzionali della Struttura di appartenenza;
- si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza sui dati trattati a qualsiasi titolo e i divieti di comunicazione e diffusione degli stessi;
- procedono alla eventuale comunicazione dei dati ai terzi legittimati (coniugi, familiari ed altri soggetti previsti dalla normativa) solo previa autorizzazione del Responsabile;
- contribuiscono a garantire e perfezionare soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
- contribuiscono a garantire e perfezionare l'istituzione di appropriate distanze di cortesia;
- contribuiscono a garantire e perfezionare soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
- contribuiscono a garantire e perfezionare cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
- contribuiscono a garantire e perfezionare la formale previsione di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà rese al momento del ricovero;
- collaborano, per quanto richiesto dal Titolare del trattamento, all'integrazione e all'aggiornamento dell'elenco delle tipologie dei trattamenti effettuati dalla Struttura di appartenenza.

**Con riferimento alle misure di sicurezza, il Responsabile e l'Incaricato del trattamento, ciascun per quanto di competenza:**

- ❖ rispetta le misure di sicurezza idonee previste;



- ❖ accede ai dati, contenuti in archivi cartacei ed elettronici, che siano strettamente necessari all'esercizio delle proprie funzioni e competenza;
- ❖ custodisce gli atti e i documenti durante il trattamento e li restituisce o li ricolloca nel posto dal quale li aveva prelevati al termine delle operazioni;
- ❖ presta attenzione a non lasciare pratiche e fascicoli incustoditi sulla scrivania, soprattutto se contenenti categorie particolari di dati personali (art. 9 Reg. UE) e/o relativi a condanne penali e reati (art. 10 Reg. UE);
- ❖ nell'ipotesi di stampante usata da più persone, presta attenzione a non lasciare incustodite le stampe contenenti dati personali;
- ❖ procede a distruggere personalmente le copie di stampa che, per il particolare contenuto di riservatezza o per la peculiarità dei dati (V. artt. 9 e 10 Reg. UE), non si prestano al riuso per bozze;
- ❖ presta attenzione a non lasciare posta e comunicazioni trasmesse a mezzo fax incustodite e visibili a terzi;
- ❖ custodisce e non comunica ad altri le password acquisite per l'accesso ai dati contenuti in procedure informatiche, in particolare le password devono essere custodite in un luogo sicuro, possibilmente non vicino alla postazione di lavoro;
- ❖ contribuisce a garantire e perfezionare le misure di accesso ai locali e le misure di sicurezza contro il rischio di intrusione;
- ❖ alla fine della giornata procede a riporre i documenti nei cassetti o armadi che, se in presenza di dati peculiari (V. artt. 9 e 10 Reg. UE), devono essere chiusi a chiave.

In ogni caso il Responsabile e l'Incaricato del trattamento sono tenuti all'osservanza delle misure allegare alla presente, in quanto ritenute comunque idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati personali, fatta salva ulteriore e successiva integrazione delle medesime.

Per quanto non previsto dal presente documento si rinvia alla normativa vigente in materia e al Regolamento aziendale.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Fulvio Moirano**

**Moirano Fulvio**  Firmato digitalmente da Moirano Fulvio  
Data: 2018.07.05 17:11:23 +02'00'



## **Codice in materia di protezione dei dati personali**

### **B. Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza**

*(Artt. da 33 a 36 del Codice)*

#### **Trattamenti con strumenti elettronici**

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:

#### **Sistema di autenticazione informatica**

1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.
6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.

#### **Sistema di autorizzazione**

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

#### **Altre misure di sicurezza**

15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-*quinquies* del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.

17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.

18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

#### **Documento programmatico sulla sicurezza**

19. [soppresso] (\*)

19.1. [soppresso](\*)

19.2. [soppresso](\*)

19.3. [soppresso](\*)

19.4. [soppresso](\*)

19.5. [soppresso](\*)

19.6. [soppresso](\*)

19.7. [soppresso](\*)

19.8. [soppresso](\*)

#### **Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari**

20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-*ter* del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.

21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.

#### **Misure di tutela e garanzia**

25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.

26. [soppresso] (\*)

#### **Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici**

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:

27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.

(1) Paragrafi soppressi dall'art. 45, comma 1, lett. d), del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Per completezza, si riporta di seguito il testo dei paragrafi soppressi.

19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;

19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;

19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;

19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;

19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;

19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;

19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;

19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

## NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tra

l'Azienda della Tutela della Salute (ATS) Sardegna con sede in Sassari, via E. Costa n. 57, Codice Fiscale 92005870909 Partita Iva 00935650903 rappresentata per il presente atto dal Commissario Straordinario della ASSL di Carbonia dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in virtù della delibera n° 498 del 05/08/2020

e

l'Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) Provinciale Carbonia e Iglesias, codice fiscale 90026140922, con sede in Via Domenico Millelire, n° 83 – 09013 Carbonia, rappresentata dal Presidente e rappresentante legale pro tempore, \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso

- che l'AVIS Provinciale di Carbonia – Iglesias, nell'ambito dei servizi offerti all'ATS Sardegna, così come da convenzione stipulata ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016, in applicazione dell'art. 6, c.l. lett. b), legge 219/2005, effettua attività che comportano il trattamento di dati personali di cui la stessa ATS risulta titolare;
- che l'art. 28, comma 1 del Regolamento UE n. 679/2016 - *Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati* (di seguito denominato GDPR) - dispone "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";
- che con deliberazione n. 535/2018 l'ATS Sardegna ha approvato il "Regolamento per la protezione dei dati Personali", consultabile nel sito web dell'ATS, sezione Privacy, successivamente denominato "Regolamento Aziendale";

Tutto quanto sopra premesso, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

### Articolo 1 - Nomina Responsabile del trattamento dei dati personali

L'ATS SARDEGNA – ASSL Carbonia (di seguito denominata Titolare) nomina il rappresentante legale pro tempore dell'AVIS Provinciale quale **Responsabile del trattamento dei dati personali** (d'ora in poi "Responsabile"), con riferimento ai dati personali di cui lo stesso può venire a conoscenza nello svolgimento delle sue attività e limitatamente all'ambito dell'esercizio delle stesse;

### Articolo 2 - Durata

La presente nomina sarà efficace per tutta la durata del contratto in essere e dovrà intendersi priva di effetti in caso di cessazione dello stesso.

### **Articolo 3 - Finalità del trattamento.**

I dati che sono affidati al Responsabile, nell'ambito delle attività oggetto del contratto in essere, possono essere trattati solo per le finalità attinenti all'esecuzione del contratto.

### **Articolo 4 - Modalità del trattamento.**

I dati potranno essere trattati su supporto cartaceo o digitale, in base alle attività svolte.

### **Articolo 5 - Tipo di dati personali e categorie di interessati**

Saranno oggetto di trattamento i dati personali relativi alle categorie di interessati di seguito indicati.

- Categorie di dati: dati personali, dati relativi alla salute, dati genetici, dati biometrici, dati che rivelano l'origine razziale o etnica, dati che rilevano convinzioni religiose o filosofiche, dati sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale, dati relativi a condanne penali, a reati o a connesse misure di sicurezza.

- Categorie interessati: donatori sangue, (pazienti/utenti, familiari, dipendenti/collaboratori, minori, incapaci/inabilitati)

### **Articolo 6 - Doveri e compiti del Responsabile**

Il Responsabile, così come previsto dagli artt. 28, 32, 33, 34 e 35 del GDPR, si impegna a:

a) trattare i dati personali affidati soltanto su istruzione documentata dell'ATS, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo, salvo diversa disposizione normativa. In tal caso il Responsabile è comunque tenuto all'obbligo di informare il titolare. Sul punto si precisa che l'eventuale trasferimento dei dati personali verso paesi terzi extraeuropei e' soggetto all'esplicita autorizzazione del Titolare;

b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adottare tutte le misure di sicurezza indicate dall'ATS e le ulteriori misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

d) assistere il titolare, tenendo conto della natura del trattamento, con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato e garantire il rispetto degli obblighi di legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione;

e) cancellare o restituire, su specifica indicazione dell'ATS, tutti i dati personali una volta conclusa la prestazione dei servizi relativi al trattamento e provvedere alla cancellazione delle copie esistenti, in qualunque formato esse siano, salvo che disposizioni normative vigenti ne prevedano la conservazione;

f) mettere a disposizione dell'ATS le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di legge e contribuire alle attività di controllo, revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del Trattamento o da altro soggetto da questi incaricato;

g) a non delegare ad altri soggetti anche solo una parte del trattamento dei dati personali senza previa e specifica autorizzazione scritta da parte del Titolare. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra, previa specifica autorizzazione, a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto dell'ATS, al Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto, gli stessi obblighi a cui è stato sottoposto il Responsabile, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE. Qualora il sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere i propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile;

h) ad informare senza ingiustificato ritardo il titolare del trattamento in caso di violazione dei dati personali, dopo esserne venuto a conoscenza;

i) assicurare l'assistenza al titolare del trattamento ai fini degli adempimenti di cui all'art. 33, 34 e 35 e 36 del Regolamento UE;

l) mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di legge nonché consentire le attività di verifica (Audit) realizzate dal titolare o da terzi incaricati dal titolare, al fine di accertare l'osservazione delle presenti modalità di trattamento dei dati e il rispetto delle norme di legge.

I Responsabili e gli eventuali Sub-Responsabili del trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento ATS citato in premessa si impegnano altresì:

- a ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 27 del Regolamento Aziendale;
- a designare, in forma scritta gli Incaricati del trattamento dei dati personali, nell'ambito della propria struttura e per i trattamenti di dati di propria competenza, secondo livelli differenziati e profili omogenei; tale documento deve essere conservato presso la sede legale dello stesso Responsabile e dell'eventuale sub-responsabile e trasmesso via mail al Data Protection Officer che provvederà a conservarlo;
- ad adottare le misure di sicurezza dei dati personali, in base alle indicazioni impartite dall'ATS Sardegna ed esplicitate nei 2 documenti allegati al presente nonché con successive eventuali disposizioni operative;
- a curare la diffusione delle norme, delle linee guida e di ogni altra disposizione impartita dall'ATS Sardegna fra i propri Incaricati del trattamento dei dati;
- ad adottare ulteriori istruzioni interne e indicazioni di comportamento per il proprio personale per i pazienti e per visitatori alle proprie strutture;

- a collaborare con il Data Protection Officer dell'ATS Sardegna nelle attività di verifica di applicazione delle misure di protezione dei dati personali oggetto di trattamento autorizzato;
- a verificare l'esattezza, l'aggiornamento, la pertinenza e la congruità dei dati, in rapporto all'attività svolta;
- ad effettuare, limitatamente all'ambito e agli aspetti di competenza, l'analisi dei rischi che incombono nei trattamenti dei dati e nella conservazione dei medesimi;
- a verificare periodicamente il corretto trattamento dei dati personali da parte degli Incaricati del trattamento e ne documentano gli esiti e registrano ogni anomalia di trattamento dei dati oggetto di affidamento;
- a segnalare al Data Protection Officer l'inizio o la cessazione di trattamenti di dati personali e della cancellazione di dati personali, al fine di permettere l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento dei dati personali;
- a trasmettere al Data Protection Officer entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sulle misure di sicurezza adottate, sulle modalità di trattamento dei dati e sulle eventuali criticità residue al 31 dicembre dell'anno precedente.

Si evidenzia che il mancato rispetto da parte del Responsabile del trattamento delle misure di sicurezza adeguate a contenere o prevenire rischi che possono riguardare i dati oggetto dell'affidamento può costituire titolo per la rescissione del rapporto sottostante e per la richiesta del risarcimento del danno.

#### **Articolo 7 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle previsioni del GDPR nonché al Regolamento Aziendale in materia di protezione dei dati.

Il presente addendum costituisce parte integrante del contratto principale, la cui disciplina è da intendersi qui integralmente richiamata.

Il Responsabile esterno del Trattamento  
Il Rappresentante legale AVIS Provinciale

Per il Titolare del Trattamento  
Il Direttore dell'ASSSL di Carbonia

---

---